



COMUNE DI PALMARIGGI

Provincia di Lecce

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 8 del registro

in data: **04.06.2020**

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO ED ISTITUZIONE.

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000			
Regolarità Tecnica		Regolarità Contabile	
Parere	Data	Parere	Data
FAVOREVOLE	21.05.2020	FAVOREVOLE	21.05.2020
Il Responsabile del Servizio F.to MAURIZIO BELLO		Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to MAURIZIO BELLO	
L'anno duemilaventi addì quattro del mese di giugno alle ore 19.48 nella sala delle adunanze Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento.			
Franco ZEZZA		P	
Roberto PALMA		P	
Salvatore CAZZETTA		A	
Luigi PANICO		P	
Dario GNAI		P	
Santo CASTELLUZZO		A	
Enrico GABRIELI		P	
Maria Grazia FRISULLI		P	
Marco CAZZETTA		P	
Luigi PANICO		P	
Stefano BACCARO		P	
Presenti 9		Assenti 2	

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Serena GUBELLO**

E' presente l'assessore esterno Gerardo PELLEGRINO

E' presente l'assessore esterno Sonia MIGGIANO

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza **Luigi PANICO**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente passa la parola al Sindaco, il quale procede ad illustrare l'oggetto della presente proposta di deliberazione.

Il Sindaco: *“L'addizionale Comunale all'irpef, analogamente a quella Regionale, è stata istituita dal D.Lgs. 360 del 28 settembre 1998. Si tratta di una imposta addizionale all'IRPEF che segue i criteri giuridici ed applicativi di tutte le imposte sul reddito delle persone fisiche, residenti nel territorio Comunale sulla base dei redditi prodotti nell'anno solare. Il Comune di Palmariggi non ha mai istituito l'Addizionale Comunale IRPEF da quando è entrata in vigore (1998). Ad oggi il Comune di Palmariggi risulta essere l'unico Comune in Provincia di Lecce sui 97 Comuni a non aver istituito l'irpef Addizionale Comunale o in alternativa a non aver altre entrate, diverse dall'ordinario, come la tassa di soggiorno, parcometri o rilevatori di velocità. Chiarisco meglio: l'addizionale comunale in Provincia di Lecce è istituita su 92 comuni, i 5 che non hanno istituito l'addizionale tra cui Palmariggi sono, Otranto, Porto Cesareo, e Castro che hanno abbondanti entrate sia dalla tassa di soggiorno che dai parcometri - e infine Melpignano che da circa un anno usufruisce di un rilevatore di velocità sulla SS16 che impingua notevolmente il bilancio Comunale. Nonostante le ristrettezze finanziarie particolari degli ultimi 5-6 anni non si è provveduto, seppur necessario, all'istituzione dell'Addizionale Comunale irpef cercando in ogni modo di sopperire con l'individuazione di tutte le diverse economie possibili. Ma questo adesso non può essere più garantito! Innumerevoli aggravii ereditati e la sempre più stingente incredibile attività burocratica e normativa imposta, hanno reso difficile il normale svolgimento dell'attività amministrativa e finanziaria del Comune. Ma voglio scendere più nel particolare:*

*1) diverse manovre finanziarie nonché la fiscalizzazione dei trasferimenti hanno portato ad una costante e consistente riduzione dei trasferimenti erariali al Comune quindi ad una riduzione del fondo di solidarietà sceso da 440.000€ del 2011 a 335.000 del 2019 con un taglio di oltre 100.000 € in pochi anni.
2) I piani di rientro dalle situazioni debitorie già note: Segreteria Melpignano, Segreteria Carpignano, sinistri con responsabilità riconosciute liquidati, Clio, Sici ,sez. Circostrizionale , Ambito, Tefa, utenze varie, queste solo le più significative e per le quali si è provveduto seppur faticosamente puntualmente a sanare quasi tutto il debito.*

3) In questi anni abbiamo puntualmente pagato le rate dei mutui bancari in essere stipulati dalle precedenti amministrazioni (evidenzio che nessun prestito bancario è stato acceso durante le amministrazioni Zezza). Nel 2014 anno del primo insediamento, il Comune era debitore verso Cassa Depositi e Prestiti e Istituto del Credito Sportivo per 585.000,00 residui, nel 2019 alla fine del mio primo mandato ne rimanevano 255.000,00. Questo significa che in questi anni ben 330.000,00 sono stati accantonati nella previsione di bilancio, per pagare rate provenienti da investimenti che hanno ritenuto fare le amministrazioni che ci hanno preceduto negli anni, e questa situazione durerà ancora anni.

*4) Il pareggio di bilancio di Previsione risulta sempre più difficoltoso in ragione delle infinite nuove regole che annualmente vengono imposte dalla contabilità armonizzata, la quale ha inserito già da tempo per i mancati introiti, dovuti essenzialmente a crediti derivanti da evasione dei tributi, **il fondo crediti di dubbia esigibilità** che il Comune è obbligato a quantificare ed accantonare ogni anno su un calcolo fatto riguardante crediti maturati primo fra tutti l'evasione sulla TARI. Teniamo presente che purtroppo ogni anno sempre più numerose utenze non pagano il servizio della spazzatura, infatti mediamente il mancato introito oscilla tra i 40.000,00€ e i 60.000,00€ annui.*

5) Capirete il peso dell'obbligo annuale, di accantonare somme, per il fondo crediti dubbia esigibilità, oltre ovviamente al buco di cassa in bilancio.

6) Ciò che però più di tutto ha influito, è la possibilità o meno di procedere con le necessarie assunzioni per l'organico del personale, assunzioni assolutamente indispensabili per l'Ente.

Il DM 34/2019 all'art. 33 comma 2 definisce che i comuni di quarta fascia come Palmariggi, possono assumere personale solo se rientrano all'interno di un valore soglia definito dal rapporto della spesa di personale riferita all'ultimo rendiconto approvato e alla media dei primi tre titoli delle entrate corrispondenti agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del fondo crediti dubbia esigibilità. I Comuni in cui il rapporto fra spesa di personale comprensiva degli oneri riflessi, e la media delle predette entrate correnti dei primi tre titoli risulta superiore al valore soglia, (28.6 per Palmariggi) adottano un percorso di graduale riduzione del rapporto suddetto fino al conseguimento entro il 2025 del giusto valore soglia, , questo è possibile solo ed esclusivamente se si andranno ad aumentare le entrate e a diminuire la spesa del personale che è già al meno del minimo. Per quanto tutto sopra detto questa Amministrazione, per poter erogare tutti i servizi indispensabili e propri di un Comune, con uffici e

dipendenti preposti, non può più permettersi di rinunciare all'Addizionale Comunale Irpef. Quindi, per ricapitolare, questa proposta prevede un'aliquota pari a 0,6 punti percentuali, rispetto al massimo possibile dello 0,8, oltre una soglia di esenzione dell'Addizionale IRPEF per i redditi fino ad € 10.000,00 che agevola i soggetti meno abbienti. Spero capirete che non si tratta di una scelta, di un capriccio, di un'idea per far cassa ai fini di prospettive di investimenti, grazie a Dio gli investimenti non sono mancati e non mancheranno tutti e sempre a costo zero per la Comunità, ma di un passaggio obbligato, non prorogabile, ed assolutamente indifferibile. (il revisore dei conti qui presente e il responsabile del Servizio Finanziario, che ringrazio ancora entrambi per la loro disponibilità, ne possono dare atto)

Personalmente, da Sindaco e da titolare della delega al bilancio mi assumo la piena responsabilità e lo faccio, credetemi, con forte dispiacere, tenuto conto soprattutto del periodo di generale sofferenza che stiamo vivendo. Ma in coscienza prevale il bene e la serena Continuità dell'Amministrazione Comunale, spirito che ci contraddistingue e che ci caratterizza oggi come in futuro, e anche negli operosi anni nei quali abbiamo avuto la responsabilità di guidare l'Ente Comune di Palmariggi. Chiedo quindi a questo Consiglio, poiché è indispensabile e del tutto indifferibile:

1) Di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche composto da 8 articoli,, che, sino a nuovo atto, determina, l'aliquota dell'addizionale comunale nella misura dello 0,60 punti percentuali per l'anno 2020 e stabilisce come soglia di esenzione dell'Addizionale IRPEF i redditi fino ad € 10.000,00; e di istituire, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Grazie.”

A questo punto, interviene il consigliere comunale Luigi Panico (1971), il quale afferma che il Sindaco tira in ballo sempre i debiti risalenti alle Amministrazioni pregresse e si dice dispiaciuto di questo. Dichiaro che il gruppo di minoranza, per questo motivo, esprimerà voto contrario rispetto alla presente proposta di deliberazione. Il Sindaco replica evidenziando che i debiti pregressi rappresentano solo uno dei motivi che hanno determinato la necessità di introdurre l'addizionale Irpef. Il consigliere Luigi Panico (1971) si dice anche ben consapevole della situazione di estrema carenza di personale del Comune di Palmariggi. Il consigliere Marco Cazzetta si augura che l'introduzione dell'addizionale Irpef non serva solo a fare cassa, ma a fornire servizi alla comunità.

Al termine, non essendovi ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio Comunale ringrazia i presenti per la pacatezza della discussione e pone in votazione la proposta di deliberazione di cui si tratta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con il D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche composta da una quota stabilita dallo Stato e da una quota facoltativa determinata dal Comune;

- la quota di competenza statale non è mai stata applicata;

- i comuni, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell'Interno, e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

- con il regolamento comunale può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali; tale soglia funziona quale limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale si applica al

reddito complessivo;

- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- l'art. 1, comma 11, del D.Lgs. n. 138/2011, consente la diversificazione dell'aliquota in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

CONSIDERATO CHE QUESTO ENTE:

- sinora non ha istituito l'Addizionale Comunale IRPEF da quando la stessa è stata istituita con il precitato D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998;

- negli ultimi anni si è trovato a fronteggiare particolari situazioni debitorie che hanno imposto scelte difficili in sede di previsione del bilancio finanziario;

- nonostante le difficoltà sopra esposte, ha continuato a fornire i servizi dovuti ai cittadini, ha garantito l'efficienza degli uffici ed il regolare andamento dell'attività amministrativa;

DATO ATTO CHE il ripiano delle situazioni debitorie pregresse, portato avanti con puntualità, non è stato ancora totalmente completato, impegnando annualmente risorse imponenti di bilancio;

PRESO ATTO, altresì, del comma 2 dell' art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 il quale stabilisce: «*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (...)*»;

VISTO il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. (20A02317)*” pubblicato sulla GU n.108 del 27-4-2020;

DATO ATTO che con il decreto precitato sono state individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Palmariggi rientra nella fascia demografica dei Comuni da 1000 a 1999 abitanti, di cui all'art. 3, co. 1, lett. b, del citato Decreto del 17 marzo 2020;

- per i comuni che rientrano in tale fascia demografica la tabella 1 dell'art. 4 del citato Decreto individua il valore soglia del 28,6%, quale rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti;

- ad oggi questo Ente si colloca al di sopra del valore soglia di cui alla tabella 1 dell'art. 4 del citato decreto ed al di sopra del valore soglia di cui alla tabella 3 e, pertanto, è tenuto ad attuare un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, non potendo al momento procedere ad assunzioni;

PRESO ATTO che le nuove regole assunzionali premiano gli Enti in relazione alle maggiori entrate correnti;

RILEVATO CHE:

- il Comune di Palmariggi versa in una situazione di estrema carenza di organico, aggravata dalle cessazioni avvenute negli ultimi anni e da quelle previste nei prossimi;

- l'aumento delle entrate correnti consentirebbe a questo Comune, in proiezione, di poter programmare delle assunzioni;

RILEVATO CHE l'introduzione dell'imposta di cui si tratta, per tutti i motivi sopra esposti, non è più differibile per la necessità di assicurare la solidità degli equilibri di bilancio, e soprattutto nella prospettiva una adeguata e sufficiente dotazione organica del personale;

RITENUTO pertanto necessario procedere:

- all'approvazione dell'apposito Regolamento secondo le disposizioni prima elencate, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, regolamento composta da n. 8 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- all'istituzione dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 2020;

RITENUTO, sulla scorta di analisi compiute sulla situazione dei redditi IRPEF del Comune di Palmariggi degli ultimi anni, di fissare l'aliquota dell'Addizionale nella misura dello 0,60% ed, altresì, di prevedere una soglia di esenzione per i redditi fino a € 10.000,00;

CONSIDERATO che, tenuto conto della soglia di esenzione, il gettito di entrata previsto è pari a circa euro 65.000,00 e che tale previsione è stata calcolata mediante utilizzo del Portale Federalismo Fiscale del Ministero calcolando la media tra il gettito massimo ed il gettito minimo;

APPURATO che l'efficacia della presente deliberazione decorrerà dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

PRECISATO inoltre che il versamento di tale aliquota verrà effettuato direttamente al Comune di Palmariggi, attraverso apposito codice tributo assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante specifico Decreto;

PRESO ATTO che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 295 del 17.12.2019, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2020/2022 è stato differito al 31 marzo 2020 e successivamente con Decreto del 28/02/2020 il termine è stata ancora differito al 30/04/2020, ancora prorogato al 31 maggio 2020 ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020; e ulteriormente prorogato al 31 Luglio con il Decreto Legge del 17/04/2020.

VISTO l'art. 1, comma 169 della L. n. 296 del 27/12/2006, in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO CHE risulta necessario da parte dell'amministrazione comunale istituire l'addizionale comunale I.R.P.E.F. adottando apposito regolamento per la disciplina dell'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

DATO ATTO che l'ufficio ha predisposto schema di regolamento per l'addizionale comunale I.R.P.E.F. composto da n. 8 articoli;

VISTI:

- l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;
- il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 34 comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;
-

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del settore Finanziario;

VISTO il parere espresso dell'organo di revisione;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Cazzetta Marco; Panico Luigi – 1971; Baccaro Stefano Cesario) e astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** l'allegato Regolamento (allegato "A") per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che, sino a nuovo atto, determina, l'aliquota dell'addizionale comunale nella misura dello 0,60 punti percentuali per l'anno 2020 e stabilisce come soglia di esenzione dell'Addizionale IRPEF i redditi fino ad € 10.000,00;
- 2) **DI ISTITUIRE**, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3) **DI DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione e del Regolamento, entro giorni trenta dalla data di esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;
- 4) **DI ALLEGARE** copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio Previsione 2020, così come disposto dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Successivamente stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 6, contrati n. 3 (Cazzetta Marco; Panico Luigi – 1971; Baccaro Stefano Cesario) e astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti,

DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Delibera di C.C. n. 8 del 04.06.2020

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to Luigi PANICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Serena GUBELLO

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **09.06.2020** per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art.124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Palmariggi,**09.06.2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Serena GUBELLO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 09.06.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **09.06.2020** Al **24.06.2020** Come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **04.06.2020**:
 - x Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
 - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Palmariggi ,09.06.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Serena GUBELLO
